

SUCCESSIONE: IL CASO – IMMOBILE NON DIVISIBILE

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712**.

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo di riepilogare del caso in cui un **Immobile non sia divisibile**.

02. LA SUCCESSIONE

Con la morte si estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti patrimoniali che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio**.

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici**, *attivi e passivi*, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.



Nelle successioni *per causa di morte*, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti**:

il *de cuius*, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino *de cuius*. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "*is de cuius hereditate agitur*" che in sostanza significa "*colui della cui eredità si tratta*". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il *de cuius*.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (*articolo 456*). E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.

03. QUANDO L'IMMOBILE NON E' DIVISIBILE

L'articolo 720 del codice civile dispone che:

Se nell'eredità vi sono immobili **non comodamente divisibili**, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, *essi devono preferibilmente essere compresi per intero*, con addebito dell'eccedenza, **nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore**, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. **Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto**, **si fa luogo alla vendita all'incanto**.

La dottrina ritiene che tale assunto possa applicarsi anche ai beni mobili ed alle aziende.

Con il termine **non comodamente divisibili** si intendono quei beni che per essere divisi, richiederebbero soluzioni tecniche costose o la cui divisione ne comprometterebbe la funzionalità o il valore, tenendo conto anche della loro destinazione e utilizzo.



Il legislatore ritiene che, quando non è realizzabile la divisione in natura, è preferibile sacrificare il diritto dei singoli eredi di ricevere una parte di tutti i beni del patrimonio ereditario, in proporzione alla propria quota.

L'art. 76 del DL 69/2013 ha introdotto nel *codice di procedura civile* **l'articolo 791 bis** il quale prevede che le parti della comunione, se sono d'accordo e non sono sorte contestazioni sul diritto alla divisione possono chiedere al tribunale di nominare un notaio o un avvocato, cui affidare le operazioni di divisione e la procedura di divisione giudiziale.

La Cassazione, sentenza 14343/2016, precisa che il concetto di comoda divisibilità di un immobile "postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei bene stesso."

Precedentemente la stessa Cassazione, sentenza 22663/2015, in tema di divisione ereditaria "nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato dall'art. 720 c.c., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata".

Infine, con sentenza 28230/2017, ribadisce il consolidato principio di diritto, secondo cui "in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso"